

DETERMINA N. 33 DEL 29-02-2016

OGGETTO: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP E CORSI OBBLIGATORI) PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO A G.S.A. - ANNO 2016. CIG N. ZCD18E30BE

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di Insieme cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - Insieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia - in Azienda Servizi alla Cittadinanza, Insieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda Insieme si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di Insieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n.1 del 23/04/2015 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio annuale economico preventivo 2015";

Considerato che:

- occorre adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" mediante l'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP);
- si è verificato che l'Azienda non è in grado di provvedere direttamente allo svolgimento di tale incarico non possedendo al suo interno personale con la necessaria professionalità, altamente specializzata, ed è quindi necessario affidare tale funzioni ad un professionista esterno;

Preso atto inoltre che:

1. sono già stati svolti, nel corso dell'anno 2015, ad integrazione di corsi svolti negli anni precedenti, corsi di primo soccorso, ai sensi del DM 388/2003 e D.lgs.81/08, e antincendio per attività a rischio medio ed elevato, ai sensi del DM 10.03.98 e D.Lgs.81/08 come segue:

- anno 2015 corso aggiornamento antincendio rischio medio per dipendenti della sede e dei Centri Diurni;
- anno 2015 corso base antincendio rischio elevato;
- anno 2016 corso di primo soccorso per i dipendenti della sede e dei Centri diurni;
- anno 2013 corsi sulla sicurezza rivolto ai dipendenti nuovi assunti;

2. occorre continuare, nel corso del 2016, con la formazione base antincendio per attività a rischio elevato e l'aggiornamento antincendio attività rischio elevato e medio dei dipendenti dell'Azienda in servizio presso la sede, la Casa Protetta e i Centri Diurni interessati, nonché con l'aggiornamento della figura di RLS;

Visto Il Regolamento per l'affidamento di servizi in economia, che prevede, all'art.17 2 co. lett. ii), la possibilità di affidare in economia i servizi di sicurezza sul lavoro incluso il Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione, compresi i servizi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, servizi resi dal medico competente e i servizi resi da altri operatori specializzati in materia di sicurezza sul lavoro;

Atteso e rilevato che:

- l'esigenza di acquisto di tali servizi è riferita ad attività ed interventi d'interesse di ASC InSieme da realizzarsi entro breve periodo;
- il valore complessivo dell'acquisizione dei suddetti servizi risulta inferiore al valore di 20.000,00 euro individuato dall'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia per l'affidamento diretto con richiesta di un solo preventivo;

Dato atto che l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) è stato ricoperto dall'Ing. Lorenzo Pellegatti per il periodo 2012-2015 e che ha svolto egregiamente le funzioni assegnate;

Visti i seguenti preventivi presentati dalla ditta Gruppo Sicurezza Ambiente srl, di cui è titolare l'Ing. Pellegatti:

- il preventivo in atti per lo svolgimento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'anno 2016 ad un costo pari a Euro 5.610,00 IVA esclusa;
- i preventivi in atti per la formazione base e aggiornamento antincendio rischio elevato/medio, per una spesa complessiva, di euro 8.725,00 IVA esclusa come di seguito meglio specificato:
 - € 720,00 docenza per corso antincendio rischio elevato n. 4 partecipanti;
 - € 250,00 noleggio estintori quale costo aggiuntivo per prove pratiche ed esame;

- € 175,00 aggiornamento prevenzione incendio rischio elevato (compreso estintore) per n.1 partecipante;
- € 1.300 aggiornamento antincendio rischio elevato (compreso estintori) presso la Casa Protetta di Crespellano;
- € 370,00 aggiornamento antincendio rischio medio (compreso gli estintori) per n. 3 operatori;
- € 150,00 aggiornamento per RLS;
- € 5.760,00 formazione sulla sicurezza a 40 dipendenti;

Dato atto che a tali spese sono da aggiungere € 312,00 di spese per sostenere l'esame presso i VVF per gli operatori interessati ai corsi base antincendio rischio elevato;

Verificata la presenza in capo alla ditta GSA dei requisiti necessari secondo le disposizioni del regolamento aziendale per l'affidamento dei servizi in economia e che gli elementi contenuti nel preventivo consentono di valutare lo stesso conveniente sotto il profilo qualitativo ed economicamente vantaggioso confrontando nello specifico il costo proposto per la prestazione con i prezzi di mercato in materia di servizi di sicurezza sul lavoro;

Ritenuta la proposta congrua ed adeguata alle finalità di cui sopra;

Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente si richiederà all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

Tutto quanto espresso in premessa:

- 1) **di affidare** al Gruppo Sicurezza Ambiente srl, P. IVA: 02376191207, azienda di professionisti esperti, i servizi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) e la formazione obbligatoria ai dipendenti per la sicurezza, al fine di adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" per l'anno 2016;
- 2) **di approvare** lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto che:**
 - il corrispettivo complessivo per i servizi in parola è pari a euro 14.335,00 (IVA esclusa) con una spesa complessiva di € 17.488,70;
 - ai sensi dell'art.86 c.3-bis del D.Lgs. n.163/2006, il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza;
 - il CIG è il n. ZCD18E30BE;
 - le suddette spese trovano copertura nel Bilancio di ASC InSieme.

Casalecchio di Reno, 29 Febbraio 2016

La Direttrice
Gira Solimene


CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA SUL LAVORO E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) – ANNO 2016

TRA

Azienda Servizi per la Cittadinanza, InSieme, Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, C. F./P. IVA 02985591201 Iscrizione REA 482589 con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa 5/2, nella persona di Cira Solimene in qualità di Direttrice, successivamente per brevità indicata anche "ASC InSieme"

E

Gruppo Sicurezza Ambiente srl, con sede in via Magellano n.10, CAP 40017, San Giovanni in Persiceto, di seguito denominato "fornitore"

in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.33/2016 si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1
(Oggetto del contratto)**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di due differenti servizi:

1. Il servizio di sicurezza sul lavoro, incluso il Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione
2. I corsi di formazione base e aggiornamento antincendio rischio elevato/medio.
3. Il presente contratto contiene gli elementi minimi previsti per i contratti di cottimo fiduciario dall'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010.
4. I principali risultati, che l'RSPP è tenuto ad assicurare, nel rispetto dell'art. 2232 del C.C., sono quelli dettagliatamente elencati agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 81/08 senza alcun vincolo di subordinazione, nei confronti dell'Azienda e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato.

**Art. 2
(Prestazioni)**

A) Le principali aree di intervento relative al servizio dell'RSPP riguardano:

1) Attività di prevenzione e protezione dai rischi:

L'RSPP predispone annualmente il documento di valutazione rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e lo aggiorna a seconda dell'adeguamento normativo e dell'introduzione di nuove macchine od attrezzature;

Elabora misure protettive e preventive ed individua le eventuali attrezzature di protezione necessarie;

L'RSPP elabora le procedure di sicurezza;

L'RSPP consulta, ove previsto, i rappresentanti dei lavoratori;

L'RSPP collabora con i Datori di lavoro per l'individuazione delle figure responsabili in materia e sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e per la designazione dei componenti le squadre addette alle emergenze;

L'RSPP verifica le deleghe interne e gli eventuali disciplinari operativi in materia di sicurezza ed igiene;

L'RSPP valuta l'idoneità delle coperture assicurative attualmente in essere;

L'RSPP gestisce i rapporti con il medico competente designato (ai fini dell'applicazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08) con l'AUSL e con i vari Enti preposti al controllo.

2) Prove di evacuazione dagli stabili

L'RSPP predispone e sovrintende alle prove di evacuazione da effettuarsi in tutte le sedi previste dalla normativa vigente.

3) Riunione annuale, art. 35 D.Lgs. 81/08

L'RSPP partecipa alla riunione annuale, art. 35 del D.Lgs 81/08, prevista ogni anno, di norma nella seconda metà del mese di novembre, fornisce il risultato degli accertamenti, prove e sopralluoghi effettuati.

4) Attività di formazione/informazione/consulenza

L'RSPP formula pareri scritti su quesiti posti in materia di prevenzione e sicurezza.

L'RSPP esprime pareri sugli interventi, attinenti all'oggetto del presente incarico, che l'Azienda intende operare e fornisce consulenza relativamente alla programmazione delle spese, in qualche modo correlate all'ottemperanza degli obblighi prescritti dal D. Lgs. 81/08.

L'RSPP propone percorsi informativi e formativi per i lavoratori in materia di prevenzione, protezione e sicurezza.

L'RSPP propone procedure di informazione e formazione dei lavoratori neo-assunti, per quelli che cambiano mansione o per quelli che fanno uso di nuove attrezzature.

L'RSPP propone programmi di formazione relativamente a :

1. formazione per addetti antincendio in attività a rischi di incendio;
2. formazione inerente alle misure di protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio;
3. esercitazioni pratiche;
4. formazione addetti squadra di primo soccorso;

5) Sopralluoghi

L'RSPP visita i luoghi di lavoro, sia congiuntamente che disgiuntamente al Medico Competente.

B) I corsi di formazione base e aggiornamento antincendio rischio elevato/medio si sviluppano in incontri con il personale di ASC assegnato, in particolare riguardano:

- aggiornamento prevenzione incendio rischio elevato (compreso estintore);
- aggiornamento antincendio rischio elevato (compreso estintori) presso la Casa Protetta di Crespellano;
- aggiornamento antincendio rischio medio (compreso gli estintori)
- aggiornamento per RLS;
- formazione sulla sicurezza a 40 dipendenti;

Art. 3

(Luogo e modalità di esecuzione della fornitura)

1. Il fornitore si impegna ad effettuare l'esecuzione della fornitura nella sedi di ASC InSieme.
2. Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le indicazioni operative / organizzative dell'Amministrazione.
3. In relazione all'articolazione e/o alla complessità della fornitura il fornitore è tenuto, sulla base di motivata richiesta dell'Azienda e nel rispetto delle indicazioni della stessa, ad appor- tare eventualmente alla stessa limitate variazioni derivanti da esigenze insorgenti in sede di esecuzione del servizio, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4
(Profili qualitativi della fornitura)

1. Il fornitore si impegna a realizzare la fornitura del servizio nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi essenziali:
- a) esecuzione del servizio in piena collaborazione con gli operatori dell'Azienda interessati;
 - b) assicurazione della qualità dei servizi.

Art. 5
(Responsabilità e garanzie)

1. Il fornitore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.
2. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Il fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri eventuali dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 11.
4. Al fine di verificare la corretta esecuzione della fornitura, l'Azienda procede alla rilevazione dell'avvenuta e regolare esecuzione del servizio, anche con la collaborazione del fornitore.

Art. 6
(Profili temporali della fornitura)

1. Il presente contratto ha validità per l'anno 2016, dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

Art. 7
(Corrispettivo)

Il compenso base, comprensivo delle attività di sicurezza sul lavoro, incluso il Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione e delle attività formative, euro 14.335,00 (IVA esclusa) e con una spesa complessiva di € 17.488,70;

Art. 8
(Modalità di pagamento)

1. L'Amministrazione provvederà al pagamento del fornitore del corrispettivo complessivo sotto indicato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. Il CIG è il n. **ZCD18E30BE**
2. Il Pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura.

Art. 9
(Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'affidatario assolve a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'affidatario si impegna, in particolare:
- a) a comunicare all'Azienda i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
3. L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10

(Penalità per non corretta esecuzione della fornitura)

1. In relazione all'esecuzione del contratto conseguente all'affidamento in base alla presente procedura, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Inadempimenti parziali nell'esecuzione del servizio	Penale dello 0,3 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo successivi alla diffida ad adempiere da parte dell'Azienda.

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 224 del Codice Civile.

Nel caso in cui l'incaricato non esegua le prestazioni dovute l'Azienda potrà rivolgersi ad altro professionista addebitando i relativi costi all'incaricato inadempiente salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 11

(Risoluzione del contratto di cottimo)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che comportino il superamento del valore del 10% del contratto;
- b) inosservanza delle direttive dell'Azienda in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione dell'art. 34 del presente capitolato).
- d) il sub affidamento non autorizzato;

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto previste nei precedenti punti 1. e 2. la risoluzione del contratto di cottimo è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Azienda.

3. Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, al momento della realizzazione della prestazione oggetto del contratto, fermo restando il compenso pattuito, oppure per sopravvenuta impossibilità della prestazione in oggetto, ad esempio per mancate iscrizioni al corso da parte dei cittadini.

4. Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione all'altra parte, può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dal Codice Civile, laddove si verificano gravi inadempimenti contrattuali, sospensione ingiustificata della prestazione, commissione da parte dell'incaricato di reati, danneggiamenti per dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali contestate per iscritto

Art. 12
(Codice di comportamento)

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

Art. 13
(Rinvio a riferimenti generali)

1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.
2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della fornitura, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.

Art. 14
(Risoluzione delle controversie)

1. L'Azienda e il fornitore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Bologna.

Art. 15
(Stipula)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente accordo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di negoziazione fra loro.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto dell'avvenuto scambio di informative ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ognuna manifestando, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali effettuati dall'altra parte.

La presente scrittura privata è esente da bollo a norma del DPR 642/72 allegato A Tariffa Parte II art 24 (atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza) e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Casalecchio di Reno, 29 Febbraio 2016

Per l'Azienda
(La Direttrice)
(firmato digitalmente)

Il Fornitore

Il Fornitore dichiara di aver letto ed espressamente approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le condizioni poste nel presente contratto ed in particolare agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Casalecchio di Reno, 29 Febbraio 2016

Il Fornitore
(Studio GSA - Ing. Lorenzo Pellegatti)
(firmato digitalmente)

Casalecchio di Reno, 29 Febbraio 2016

La Direttrice
Cira Solimene
